



COMUNE DI SALA BOLOGNESE
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DA SPA IN SRL DELLA SOCIETÀ MATILDE RISTORAZIONE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione - Seduta pubblica

L'anno DUEMILANOVE (2009), addì DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 20:30 Sala Consiliare di P.zza Marconi n. 1 - Padulle, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, alla trattazione del presente oggetto risultano:

N. ORDINE	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	TOSELLI VALERIO	X	
2	BASSI EMANUELE	X	
3	BORTOLOTTI VLADIMIRO	X	
4	CREPALDI LUCIANO		X
5	RIGUZZI GIORDANO	X	
6	MANDRIOLI PAOLA	X	
7	MORANDI IORIS	X	
8	BIANCHINI VALENTINO	X	
9	PANCALDI FABIO	X	
10	BIAGI VILDES		X
11	BARBIERI ANGIOLINO	X	
12	GOVONI MARIA CHIARA	X	
13	FAZIOLI STEFANO	X	
14	MEROLA PIERLUIGI	X	
15	BERGAMINI GIAN CARLO	X	
16	MARCHESI RENATO	X	
17	MALPENSA GIANLUCA	X	

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TOSELLI VALERIO - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al n.7 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Bergamini Gian Carlo, Govoni Maria Chiara, Morandi Ioris.

Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Zampighi Carla.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 19/03/2009

Il Sindaco espone il punto della trasformazione da SpA in Srl della società Matilde Ristorazione che è la società che fornisce i pasti alle nostre scuole e al nostro Comune. La trasformazione della nostra società da Spa in Srl è per un motivo soprattutto di più equa redistribuzione degli eventuali utili perché la quota sociale che corrisponde a quello che effettivamente contribuisce a creare eventuali perdite o eventuali utili che è il numero dei pasti. Con l'S.r.l. si riesce meglio a ripartire gli utili in base al numero degli abitanti che con gli studi fatti corrisponde anche storicamente ai pasti erogati.

Malpensa: “Se io ho ben capito, si trasforma da S.p.A. in S.r.l., perché così la distribuzione degli utili non è, così come siamo adesso, la distribuzione degli utili non è equa, mentre si ritiene sia più equa nel momento in cui possiamo dividerla per i pasti o per i costi che un vario ente ha avuto all'interno di Matilde. Allora, io a parte che è la prima volta che sento onestamente che gli utili non vengono suddivisi sulla base delle quote sociali che uno possiede all'interno di una società, srl, spa o snc che essa sia, ma al di là di questo mi chiedevo una cosa qui si fa riferimento a una modifica statutaria che non c'è stato dato la modifica statutaria, o almeno a me è stato dato solo questo foglio in cui c'è scritto che verranno modificati i criteri per la suddivisione degli utili di bilancio, però si accenna vagamente al fatto che verranno suddivisi in base alla popolazione però, onestamente, non c'è scritto un punto di riferimento..se ci sono poi delle particolari alchimie contabili che stabiliscono determinate cose. Insomma volevo capire un attimo di più su questa suddivisione degli utili e l'altra cosa che volevo capire è che è anche questa immediatamente esecutiva, mi par di capire e come al solito, siccome la trasformazione non è qualcosa che si decide da un giorno all'altro dicevo come mai sempre noi arriviamo così lunghi da non riuscire mai a capire che cosa stia succedendo in questa Società? che per altro rimane, almeno a me ancora sempre un gran mistero, devo essere sincero”.

Fazioli, anche lui come Malpensa, non ha capito perché da un S.p.A. la si passa a un S.r.l.: “Se uno mi dice: perché probabilmente la gestione di un srl costa meno di un SPA, mi verrebbe da dire ma perché avete fatto un S.p.A.? ecco questo, è la prima domanda che viene, poi ci sarà la risposta.” Continua affermando che le motivazioni per cui lo si fa non sono comprensibili, si dice che si avrà una distribuzione di utili fra i soci pubblici sulla base degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente salvo diversa determinazione dell'assemblea di deliberazione del bilancio approvato da tutti i soci presenti. Cioè questa è un'Azienda che fa pasti, ci sono all'interno di quest'azienda dei soci privati, un socio privato che ha il 49%, dei Soci pubblici che hanno 51, ma se tra i soci pubblici, ma se uno ha, circa 46.000 abitanti e non acquista nessun pasto da quella Società, prende gli utili perché viene diviso per gli abitanti. Prende su quelli che sono stati gli investimenti degli altri Comuni che hanno fatto gli utili. Poi naturalmente quando uno è Socio, è Socio nell'avere e anche nel dare, sia ben chiaro.

Merola non si ritiene un tecnico di Spa, Srl, però visto che dentro c'è un Socio privato che ha il 49%, proprio questo il fatto di poter scegliere in assemblea un metodo diverso, lo preoccupa. Perché vuol dire che il 49% più un Comune decide come distribuire gli utili, in base agli abitanti, in base ai bambini A suo parere, proprio perché si tratta di una società pubblica privata, le quote, cioè gli utili, devono essere divisi in base alle quote azionarie, in base al capitale conferito.

Fazioli non vuol votare un atto senza approfondire. E' una Società nata da poco, prima era nata con Coop. Costruzioni, poi è stata modificata un anno fa, dopo un anno viene rimodificata ancora, non è che ste modifiche di Società costano niente, costano e si chiedono il perché di questi continui movimenti. Non si può pretendere, uno ha paura

delle cose che non conosce e se le conosce, le affronta, le discute, ne parla. Su un documento di questo tipo sinceramente non può pensare che sia stato fatto in buonissima fede da qualcheduno, gli si chiede di votare una cosa che a sinceramente gli fa paura perché vuole capire perché è stata fatta una S.p.A. e oggi si vuol fare un Srl, per lui era più logico che fosse stata una Srl fin dall'inizio punto e basta. Perché è stata fatta?

Sindaco: crede che quando hanno fatto la S.p.A. ci fossero delle altre motivazioni, oppure altri orientamenti. Per il Comune di Sala Bolognese è bene andare alla ripartizione di eventuali utili e in base agli abitanti perché si tratta di un fatto di giustizia e di equità, dato che come ha detto Fazioli è un'azienda che produce pasti, quello che crea ricchezza o non ricchezza è il numero dei pasti conferiti, non la quota societaria che qualcuno può giocare in borsa o venderlo o rivenderla. Ridistribuire la ricchezza creata in base, in proporzione a chi l'ha costruita. Questa sembra la cosa più elementare, dal suo punto di vista non c'è bisogno nemmeno di un grosso conoscitore di economia. Il Comune di Sant'Agata, per fare anche la storia, giustamente, quando si è creato Matilde, ha fornito alla società il terreno che valeva il 22,91% circa del 51%. Gli altri invece conferirono dei soldi e le quote che conferirono, conferirono S. Giovanni conferì il 10 e 17%, era la metà di Sant'Agata. Negli anni poi Sant'Agata cedette il 6,85 ad Anzola e il 6,85 a Calderara e rimase con 9,91 pari a San Giovanni che aveva e ha il 10,17. Se si pensa che Sant'Agata ha 7000 e rotti abitanti e S. Giovanni ne ha più di 24.000, c'è una sproporzione con il numero dei pasti prodotti e così per tutti gli altri Comuni. Sant'Agata è il Comune più piccolo, anche per Sala era una disparità di trattamento che aveva il 3 e rotti. adesso ha il 4,32. Però anche a fronte di questo ragionamento mi permetto di dire che oggi si va a confluire in funzione degli abitanti invece che in funzione di queste quote

Fazioli dichiara di avere molta paura su questa Società perché non comprende alcune cose e voterà contro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione sopra riportata in sintesi;

PREMESSO che:

- a) il consiglio di amministrazione di Matilde Ristorazione spa ha deliberato nella sua seduta del 28/1/2009, la proposta di trasformazione da società per azioni a società a responsabilità limitata, approvando la relazione sulla motivazione e sugli effetti della trasformazione;
- b) che detta proposta è stata formulata su richiesta dei soci pubblici.

Vista la relazione redatta dagli amministratori ai sensi dell'art.2500 sexsies del codice civile che resterà deposita agli atti della società fino all'assemblea convocata per deliberare la trasformazione.

Rilevato che in tale relazione sono indicati, in particolare, i seguenti effetti positivi che possono derivare dalla trasformazione:

- a) ripartizione degli utili fra i soci pubblici in misura diversa rispetto alla quota di capitale sociale;
- b) semplificazione dell'organizzazione e della gestione della società.

Considerato che dalla relazione si evince che:

- a) il risultato dell'esercizio è direttamente influenzato dall'acquisto di beni e servizi da parte dei soci pubblici e che detti acquisti sono in proporzione diretta agli abitanti;
- b) la natura giuridica di società a responsabilità limitata rende possibile una distribuzione di utili diversa rispetto alla quota di capitale sulla base di una decisione presa dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 19/03/2009

- c) si intende modificare lo statuto disponendo una distribuzione di utili fra i soci pubblici sulla base degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente salvo diversa determinazione dell'assemblea di deliberazione del bilancio approvata da tutti i soci presenti;
- d) stante il volume d'affari e l'attuale organizzazione le norme che regolano la società a responsabilità limitata meglio si adattano in termini di semplificazione e di flessibilità della gestione.

VISTA la proposta di modifica dello statuto approvata dal consiglio di amministrazione della società in data 28/1/2009;

CON voti favorevoli n. 10 e contrari n. 5 (Fazioli Stefano, Merola Pierluigi, Bergamini Gian Carlo, Marchesi Renato e Malpensa Gianluca) espressi nei modi e forme di legge anche in riferimento alla dichiarazione di immediata eseguibilità,

DELIBERA

- 1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla trasformazione della società Matilde Ristorazione da società per azioni a società a responsabilità limitata;
- 2) di approvare lo schema di nuovo statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera A), per farne parte integrante;
- 3) di dare mandato al Sindaco di procedere, in nome e per conto del Comune agli atti necessari alla trasformazione della società autorizzandolo altresì ad apportare allo statuto tutte le correzioni ed integrazioni formali eventualmente richieste in sede di assemblea straordinaria;
- 4) di dare atto che le spese relative e conseguenti alla trasformazione della società sono a carico della stessa;
- 5) di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole sul provvedimento di cui all'oggetto espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del d.lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Valerio Toselli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Rosa Ciccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di giorni quindici dal 28/03/2009 al 12/04/2009, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sala Bolognese, li 28/03/2009

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Luana Cocchi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, li

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE

[*] E' **diventata esecutiva il 07/04/2009** per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

[*] E' stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000.

[] E' stata _____

Sala Bolognese, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, li



PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Deliberazione di

Consiglio Comunale

Giunta Comunale

Oggetto: n. 27

Seduta del 19/03/2009

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DA SPA IN SRL DELLA SOCIETÀ MATILDE RISTORAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
<p>DATA: 12/03/2009</p> <p>Servizio Proponente</p> <p>SERVIZIO SEGRETERIA</p> <p><i>Si esprime parere favorevole</i></p> <p>IL RESPONSABILE AREA F.to Dott.ssa Ciccia Anna Rosa</p>	<p>DATA:</p> <p>Euro ()</p>

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
MATILDE RISTORAZIONE S.r.l.

art. 1 -DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. 30 settembre 2003 n. 269, una società a responsabilità limitata denominata

"MATILDE RISTORAZIONE S.R.L.".

art. 2 - SEDE

La società ha sede legale a Castenaso (BO).

L'organo amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie anche altrove, in Italia e all'estero, e sopprimere quelle esistenti.

L'organo amministrativo può altresì provvedere allo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune.

art. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la realizzazione e la gestione di Centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva;
- b) la fornitura di pasti e servizi di ristorazione ad Enti Pubblici e privati;
- c) la gestione dei servizi mensa compresi quelli ad uso scolastico.

La società potrà svolgere attività commerciali collegate all'oggetto sociale, compresa la costruzione di immobili e l'acquisto di macchine ed attrezzature, anche mediante contratti di appalto o simili; potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale. Potrà quindi anche assumere sia, direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

Viene esclusa:

- ogni attività contrastante con le disposizioni di legge relative alle società fiduciarie e finanziarie;
- ogni forma di raccolta di risparmio tra il pubblico;
- ogni attività riservata ex legge 197/1991 e D.Lgs. 385/1993 escludendosi ogni svolgimento verso il pubblico (in conformità all'art.106 D.Lgs.385/1993).

art. 4 - DURATA

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte, o anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

art. 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Libro dei Soci.

art. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 305.000,00 (trecentocinquemila/00) diviso in quote multiple di Euro 1,00 (uno/00) .

La quota di partecipazione degli Enti Pubblici non potrà in ogni caso essere inferiore al 51 (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

E' ammesso il conferimento di beni in natura e di crediti ai sensi dell'art. 2342 del Codice Civile.

Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.

Nel caso in cui i soci effettuino versamenti a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

art. 7 - VARIAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'art. 6 del presente statuto.

art. 8- TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota, ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata R.R. da inviare al Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte la quota e i diritti di opzione offerti in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota e i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, la quota e i diritti di opzione sarà liberamente alienabile, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

Qualora in seguito ad alienazioni venisse raggiunta la quota minima di possesso di cui al 2° comma dell'art. 6, le successive alienazioni di quote e diritti di opzione da parte di Enti pubblici potranno essere disposte esclusivamente in favore di altri Enti Pubblici soci o non soci.

In tali casi il Consiglio di Amministrazione provvede all'accertamento della qualità di Ente pubblico del nuovo socio.

art. 9 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO

Il trasferimento delle quote e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non producono effetti nei confronti della società se non con il consenso dell'Assemblea, su proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il consenso può essere negato con particolare riferimento:

- a soggetti che si trovino in posizioni di attività concorrenti, analoghe o comunque connesse con i servizi gestiti, o di conflitto di interessi con la società;

- a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie nei confronti di enti pubblici.

L'eventuale mancato gradimento deve essere motivato e comunicato al socio cedente entro 30 giorni dalla data della richiesta.

La clausola di gradimento si applica sempre e comunque con l'eventuale ingresso di nuovi soci.

Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento di quote e di diritti di opzione tra e ad enti pubblici.

art. 10 - RECESSO

Hanno diritto di recedere, , i soci assenti, dissenzienti o astenuti dalle deliberazioni riguardanti:

- a) un mutamento dell'oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto, l'entità della quota per la quale viene esercitato il diritto di recesso. Essa deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla legge.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile - il valore della quota, nonché redigere a norma dell'art. 2437-ter c.c., apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione della quota determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso, detto valore viene determinato, applicando i criteri di cui anzi, entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale

competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso della quota viene effettuato con le modalità di cui all'art. 2473 c.c. .

art. 11 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Collegio Sindacale.

art. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i soci , rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purché non amministratore, Sindaco o dipendente della società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea medesima, anche per delega.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

art. 13 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge; essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art.2366 C.C..

In occasione di ogni convocazione, il Consiglio di Amministrazione, in deroga al II comma e ai sensi del III comma dell'art.2366 c.c., provvede ad inviare ai soci, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata, ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti

iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei componenti del Collegio sindacale.

art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea dei soci, convocata in via ordinaria:

- 1) approva i bilanci e i programmi;
- 2) nomina gli amministratori e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) definisce gli indirizzi generali per la gestione del servizio e per la determinazione delle tariffe;
- 6) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta.

Per la nomina degli amministratori l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i 2/3 del capitale sociale intervenuto.

art. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea dei soci è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, , sullo scioglimento della società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 4/5 del capitale sociale.

art. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza e impedimento, dal Vice Presidente, ed in assenza di questi ultimi, da persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione, sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Le votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

art 17 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino a un massimo di 5 (cinque) amministratori, ivi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori, che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti tra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un segretario, anche estraneo ai propri componenti.

art. 18 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telefono e confermata per lettera via telefax.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

art. 19 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, ai sensi dell'art. 2381 c.c. uno o più Amministratori delegati, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, direttori e procuratori speciali per singoli atti o determinate categorie di atti, determinandone gli emolumenti.

art. 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile alla scadenza.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega, lo sostituisce il Consigliere più anziano. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un suo membro.

Potrà nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti. All'Amministratore delegato e/o agli amministratori delegati, ai direttori e procuratori speciali spetta eventualmente la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

art. 21 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile. In tal caso i sindaci dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da società di revisione a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

art. 22 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea, ai sensi dell'art. 2364 C.C..

art. 23 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Fermo restando che la quota di utili distribuibile spettante al socio privato sarà comunque pari alla quota di partecipazione, le quote spettanti ai soci pubblici verranno suddivise in base agli abitanti al 31 dicembre dell'anno

precedente, salvo diversa determinazione dell'assemblea di approvazione del bilancio approvata da tutti i soci presenti

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

art. 24 - SCIoglimento

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

art. 25 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è quello in cui ha sede la società.

art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.